



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL LAZIO

(Province di Roma, Frosinone, Latina e Rieti)
VIA POMPEO MAGNO, 2 - 00192 ROMA
Telef. 353394 - 383958 - 384395 - 386299

bm/

N. di Prot. 939/13 Risposta a

Allegati N. di Prot.


Roma, 16 GIU. 1984.

OGGETTO

: veto esportazione all'estero commode lastricata in palissandro periodo Luigi XV, presentata per l'esportazione definitiva in Francia con dichiarazione n.103 di protocollo del 21 maggio 1984 al prezzo dichiarato di £. 84.533.398.= e commode in legno laccato periodo Luigi XV presentato per l'esportazione definitiva in Francia con dichiarazione n.104 di protocollo del 21 maggio 1984 al prezzo dichiarato di £. 788.983.050.=.

RACCOMANDATA R.R.
ESPRESSO

- Alla Ditta Bruno Tartaglia
Piazza di Spagna, 12
00187 R O M A
- Alla Fondazione Finney
via dei Monti Parioli, 49
00197 R O M A
- Al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
Ufficio Centr. Beni Amb., Arch., Archeol., Storici
ed Artistici - Div. IV - Tutela
Via San Michele, 20
00153 R O M A
- Alla Soprintendenza Beni Artistici e Storici
Piazza S. Marco, 63
30124 V E N E Z I A



Si comunica che questo Ufficio ha posto il veto all'esportazione sui mobili indicati in oggetto, a norma dell'art. 1 del D.L. 5/7/1972, n. 288, convertito in Legge - con modificazioni - L'8/8/1972, n. 487 e dell'art. 144 del Regolamento approvato con R.D. 30/1/1913, n. 363, in quanto è stato accertato che trattasi di due commode d'importante interesse artistico e storico, la cui esportazione all'estero costituirebbe grave danno al patrimonio artistico e culturale italiano.

faffi
22-6-84
B.



III - 1 - A 22

Questo Ufficio, pertanto, richiama all'osservanza oltre che delle vigenti disposizioni della Legge 30/6/1939, n.1089, e successive modificazioni, degli obblighi previsti dall'art. 146 del citato regolamento, approvato con R.D. 30/1/1913, che vengono qui di seguito trascritti:

- a) - di non trasferire in nessun caso i due mobili in questione all'estero;
- b) - di tenerli sottoposti alle norme degli articoli 5 - 6 - 7 e 13 della Legge 20/6/1909, n.364, nonché delle corrispondenti disposizioni del Titolo I° del Regolamento approvato con R.D. 30/1/13, n.363, e rispettive sanzioni civili e penali;
- c) - di non trasferirli in nessun luogo dello Stato senza averne dato preavviso alla competente Soprintendenza almeno dieci giorni prima del divisato trasporto, con pieno diritto di questa a sorvegliare tutte le relative operazioni;
- d) - di provvedere a proprie spese ai restauri che il competente Ministero ritenesse necessari per la conservazione dei mobili di che trattasi.

S'invita, infine, a comunicare con la massima cortese sollecitudine le generalità complete del proprietario degli oggetti in questione, al quale si procederà alla restituzione, giusta quanto previsto dall'art.146 del più volte citato Regolamento 30/1/1913, n.363.=

IL SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGICO VICARIO PER IL LAZIO
Direttore Uff.Espor.Ogg.Antich.ed Arte di Roma
(Baldassare Conticello)

B. Conticello